

**TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

IL COLLEGIO COMPOSTO DA

Dott. Angelo Gin Tibaldi	Presidente
Dott. Giuseppe Pagliani	Giudice
Dott.ssa Sira Sartini	Giudice op rel.

NELLA CAUSA N. [REDACTED] V.G. PROMOSSA DA

[REDACTED], in proprio e quale genitore della minore
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Marzia Bondavalli

CONTRO

[REDACTED], in proprio e quale genitore della minore
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Mirella Guicciardi

Oggetto: ricorso ex art. 337 ter c.c. . Controversia tra i genitori concernente la revisione dell'obiezione di coscienza ai vaccini nell'interesse della minore

A scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 14 giugno 2017, premesso che:

- il Sig. [REDACTED] avanzava istanza avente ad oggetto la revisione dell'obiezione di coscienza ai vaccini nei riguardi della figlia minore [REDACTED], nata il [REDACTED] a Modena, risultante dal documento sottoscritto dai genitori di comune accordo in data 3.11.2010 ed indirizzato alla Responsabile Ambulatorio Vaccinazioni Pediatriche dei distretti di Modena e Castelfranco, nonché l'autorizzazione a sottoporre la minore alle vaccinazioni previste dal vigente piano vaccinale;
- la convenuta, costituendosi in giudizio, ha manifestato il proprio dissenso, dando atto che la minore era stata sottoposta alla vaccinazione antitetanica, ma ritenendo lesive del diritto alla salute della figlia le ulteriori vaccinazioni;





-con ordinanza resa in data 18.5.2016, il Tribunale il composizione collegiale, disponeva consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: *"Esperita ogni opportuna indagine con il metodo che riterrà adeguato al caso, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, acquisita ogni ulteriore documentazione medica in possesso delle parti o delle strutture pubbliche di cura della minore, effettuata una visita medica su quest'ultima ove ritenuto strettamente necessario ed indispensabile, indichi quali siano le vaccinazioni obbligatorie e facoltative previste dal piano vaccinale 2016/2018; indichi e descriva i vantaggi e gli svantaggi connessi all'effettuazione di ciascun vaccino, indicando i più probabili rischi connessi alla vaccinazione e la loro frequenza statistica; verifichi se ci siano controindicazioni, tenuto conto dell'età, della condizione di salute e ambientale della minore [REDACTED] nata il [REDACTED] a Modena, alla sottoposizione della medesima ai vaccini previsti dal piano vaccinale 2016/2018"*;

-in data 30.11.2016 veniva depositato l'elaborato peritale del nominato CTU dott.ssa [REDACTED];

-le parti discutevano oralmente alla citata udienza del 14 giugno 2017 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Ritenuto che:

-l'obiezione di coscienza in materia vaccinale può essere oggetto di revoca trattandosi di un diritto soggettivo ;

- la CTU espletata ha ritenuto non lesive del diritto alla salute della figlia le ulteriori vaccinazioni, indicando l'insussistenza di *"controindicazioni alla somministrazione"* nei riguardi della minore, ritenendo che *"per ogni vaccinazione succitata il vantaggio consiste nella protezione dalla malattia e dalle sue conseguenze"*.

Nello specifico, queste le conclusioni di cui all'elaborato peritale: *"Tenuto conto delle relazioni e delle osservazioni dei due consulenti di parte confermo che per la bambina [REDACTED] il PNPV 2016/2018 recepito dalla Regione*



Emilia-Romagna prevede la vaccinazione obbligatoria contro Poliomelite, Epatite B, Difterite, Tetano e la vaccinazione facoltativa contro Pertosse, Morbillo, Parotite, Rosolia, Neisseria Meningitidis ceppi ACWY e Virus del Papilloma umano. In considerazione dell'età della bambina non sono più previste le vaccinazioni contro Haemophilus Influenzale B e Pneumococco. La vaccinazione contro la Varicella prevista negli adolescenti anamnesticamente negativi nel caso specifico non è indicata in quanto la bambina ha già avuto la malattia. Per il tetano il vaccino è da intendersi come un richiamo. Confermo che non ci sono controindicazioni alla somministrazione e che per ogni vaccinazione succitata il vantaggio consiste nella protezione dalla malattia e dalle sue conseguenze. Il rischio consiste nell'accadimento, a causa del vaccino, di effetti, reazioni o eventi che provochino danno irreparabile. Tale danno è estremamente raro, e per estremamente intendo cifre da uno su diecimila a uno su un milione di dosi."

Ritiene il Collegio aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, le cui argomentazioni appaiono complete ed esaustive, non deviate da errori logici, non discordanti con le correnti nozioni della peculiare scienza pratica: la depositata relazione viene indicata quale fonte dell'apprezzamento qui espresso, con essa implicitamente rigettate le contrarie deduzioni (Cass. nn. 3519/01, 19475/05, 3881/06, 8355/07);

-nelle more del giudizio è intervenuto il DL 7 giugno 2017 n. 73 coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017 n. 119 ("Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci") che ha disciplinato la materia, prevedendo l'obbligatorietà (e la gratuità) delle somministrazioni vaccinali, compiutamente indicate all'art. 1 della citata disposizione normativa;

-alla luce delle conclusioni del Consulente e tenuto conto della normativa in materia sia *ratione temporis* che di quella sopravvenuta, la domanda del ricorrente può certamente essere accolta;



- i compensi della espletata C.T.U. in favore della dr.ssa [REDACTED] vengono posti in via definitiva a carico esclusivo della convenuta [REDACTED];
- le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza: ne consegue la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

accoglie il ricorso ed autorizza il ricorrente [REDACTED] a sottoporre la figlia minore [REDACTED], nata a Modena (MO) il [REDACTED], alle vaccinazioni previste dal vigente piano vaccinale, anche in assenza del consenso della madre;

pone in via definitiva a carico della convenuta [REDACTED] i compensi liquidati alla C.T.U. dott.ssa [REDACTED] condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Modena il 13 dicembre.2017

IL GIUDICE op ESTENSORE

Dott.ssa Sira Sarfani



IL PRESIDENTE

Dott. Angelo Gin Tibaldi

